

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali - convenzioni (medici, ambulatori, istituti di cura) - Regione Puglia - Prestazioni socio-sanitarie - Remunerazione da parte del SSN - Convenzione - Necessità e urgenza del ricovero - Sufficienza - Esclusione.

In materia di assistenza pubblica, con riferimento alle prestazioni socio-sanitarie rese dalle strutture accreditate, la l.r. Puglia n. 19 del 2006 ed il reg. regione Puglia n. 4 del 2007 prevedono che, l'obbligo di provvedere al pagamento del corrispettivo dei servizi resi sorga in capo all'ASL solo in virtù di un'apposita convenzione, volta a disciplinare gli obblighi delle parti e le modalità di prestazione del servizio; tale disciplina non può ritenersi derogata nei casi di comprovata necessità ed urgenza, perchè l'art. 3, comma 8, del richiamato regolamento non esclude la necessità che l'intervento sia affidato ad una struttura pubblica o ad una struttura privata convenzionata, limitandosi a posporre l'espletamento dell'istruttoria all'avvio dell'esecuzione della prestazione.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8383 del 15/03/2022 (Rv. 664583 - 01)

Corte

Cassazione

8383

2022